

STATUTO

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

- 1) E' costituita in Ferrara l'associazione denominata "Centro Documentazione Donna" senza fini di lucro, con sede in Ferrara - via Terranuova, 12/b
- 2) La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2

Scopi e finalità

- 1) L'Associazione ispirandosi ai principi della solidarietà umana si prefigge come scopo di:
 - raccogliere, conservare e diffondere la produzione culturale delle donne;
- 2) In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'associazione si propone la:
 - creazione e gestione di una biblioteca specializzata contenente materiale monografico su e delle donne, con servizio di consulenza e prestito;
 - presentazione di libri, organizzazione di conferenze, mostre, spettacoli;
 - progettazione di corsi di aggiornamento per insegnanti e operatrici culturali.
- 3) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dalle proprie aderenti. L'attività delle aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Alle aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea delle socie. Ogni forma di rapporto economico con l'associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socia.

Art. 3

Risorse economiche

- 1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) contributi delle aderenti;
 - b) contributi privati;
 - c) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - d) donazioni e lasciti testamentari;
 - e) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
- 2) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Comitato direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea delle socie entro il mese di marzo.

Art. 4
Membri dell'Associazione

- 1) Il numero delle aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione le socie fondatrici e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Art. 5
Criteri di ammissione ed esclusione delle socie

- 1) L'ammissione a socia, deliberata dal Comitato direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte delle interessate.
- 2) Il Comitato direttivo cura l'annotazione delle nuove aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.
- 3) Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea.
- 4) La qualità di socia si perde:
- a) per recesso;
 - b) per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;
 - c) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
 - e) per Instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'associazione;
- 5) L'esclusione delle socie deliberata dall'Assemblea delle socie su proposta del Comitato direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto alla socia gli addebiti che alla stessa vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte delle socie deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.
- 6) La socia receduta, decaduta o esclusa non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 6
Doveri e diritti delle associate

- 1) Le socie sono obbligate:
- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;

- c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- d) a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

2) Le socie hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative;
- d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

Art. 7

Organi dell'Associazione

1) Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea delle socie;
- b) il Comitato direttivo;
- c) la Presidente.

Art. 8

L'Assemblea

- 1) L'Assemblea è composta da tutte le socie e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associata potrà farsi rappresentare in Assemblea da un'altra associata con delega scritta. Ogni socia non può ricevere più di due deleghe.
- 2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:
 - a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
 - b) nomina le componenti il Comitato direttivo;
 - c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
 - d) stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
 - e) delibera la esclusione delle socie dall'Associazione;
 - f) si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuove associate.
- 3) L'Assemblea ordinaria viene convocata dalla Presidente del Comitato direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta la stessa Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo, o un decimo delle associate ne ravvisino l'opportunità.
- 4) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell'Associazione.
- 5) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, dalla Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della data di riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Comitato direttivo.
- 6) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno delle socie. In seconda convocazione,

che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero delle socie intervenute o rappresentate.

7) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti delle associate.

Art. 9

Il Comitato direttivo

1) Il Comitato direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7, nominati dall'Assemblea delle socie. Il primo Comitato direttivo è nominato con l'atto Costitutivo. I membri del Comitato direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente le associate.

2) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Comitato decada dall'incarico il Comitato direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Comitato. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.

3) Il Comitato nomina al suo interno una Presidente, una Vice-Presidente e un Segretario.

4) Al Comitato direttivo spetta di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) predisporre il bilancio;
- c) nominare la Presidente, la Vice-Presidente e la Segretaria;
- d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea delle socie.

5) Il Comitato direttivo è presieduto dalla Presidente o in caso di sua assenza dalla Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.

6) Il Comitato direttivo è convocato di regola ogni mese e ogni qualvolta la Presidente, o in sua vece la Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

7) I verbali di ogni adunanza del Comitato direttivo, redatti a cura della Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10

La Presidente

1) La Presidente, nominata dal Comitato direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea delle socie.

2) Alla Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano alla Vice-Presidente, anch'essa nominata dal Comitato direttivo.

3) La Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 11
Gratuità delle cariche associative

1) Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 2.

Art. 12
Norma finale

1) In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art. 13
Rinvio

1) Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Si chiede l'esenzione dell'imposta di registro ai sensi della legge 266 del '91.

Per il Centro Documentazione Donna di Ferrara
La Presidente
Luciana Tufani

Luciana Tufani

Registrato a FERRARA add. **7 FEB. 1998**
al N. 52 SERIE 3-E

E S E N T E

IL DIRETTORE REGGENTE
(*Marcetta Dott. Ennio*)

